

18-19 gennaio 2019 Avv. Alvise Cecchinato

PROCEDURE DI COMPOSIZIONE: IL PIANO DEL CONSUMATORE. PRESUPPOSTO OGGETTIVO, PRESUPPOSTI SOGGETTIVI. REQUISITI FORMALI, REQUISITI SOSTANZIALI. CONDIZIONI DI OMOLOGA (ATTESTAZIONE FATTIBILITÀ, VERIFICA AMMISSIBILITÀ, VALUTAZIONE MERITEVOLEZZA).

I PRINCIPI DI RAGIONEVOLE DURATA E DI CAUSA CONCRETA.

BREVI CENNI SULLA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE NEGLI SCHEMI DI ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA.

SOVRAINDEBITAMENTO

LEGGE 3/2012 E SS.MM.II. (D.L. 179/12 CONV. L. 221/12)

procedure COMPOSIZIONE

> 2 opzioni alternative

PROPOSTA DI ACCORDO <a href="tel:total:tel:tot

procedura LIQUIDAZIONE

> 2 fasi successive

LIQUIDAZIONE (dura almeno 4 anni)

PIANO DEL CONSUMATORE < solo i consumatori (v. però Cass. 1867/2016)

ESDEBITAZIONE (si chiede dopo)

SOVRAINDEBITAMENTO

LEGGE 3/2012 CAPO II

procedure

COMPOSIZIONE

prima parte capo II da art. 6 a 14 bis

PROPOSTA DI ACCORDO paragrafo 2

procedura

LIQUIDAZIONE

seconda parte capo II da 14 tera a 14 terdecies

> LIQUIDAZIONE 14 ter e ss.

PIANO DEL CONSUMATORE paragrafo 3

ESDEBITAZIONE 14 terdecies

La Sezione I ("Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento") è divisa in 4 Paragrafi:

"Disposizioni generali"

- Art. 6, Finalita' e definizioni;
- Art. 7, Presupposti di ammissibilita':
- Art. 8, Contenuto dell'accordo o del piano del consumatore
- Art. 9, Deposito della proposta

2. "Accordo di composizione della crisi"

- Art. 10, Procedimento;
- Art. 11, Raggiungimento dell'accordo;
- Art. 12, Omologazione dell'accordo.

3. "Piano del consumatore"

- Art. 12 bis, Procedimento di omologazione del piano del consumatore;
- Art. 12 ter, Effetti dell'omologazione del piano del consumatore.

4. "Esecuzione e cessazione degli effetti dell'accordo di composizione della crisi e del piano del consumatore"

- Art. 13, Esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore:
- Art. 14, Impugnazione e risoluzione dell'accordo;
- Art. 14 bis, Revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore.

IL PIANO DEL CONSUMATORE: PRESUPPOSTO OGGETTIVO, PRESUPPOSTI SOGGETTIVI, REQUISITI FORMALI, REQUISITI SOSTANZIALI, CONDIZIONI DI OMOLOGA (ATTESTAZIONE FATTIBILITÀ, VERIFICA AMMISSIBILITÀ, VALUTAZIONE MERITEVOLEZZA)

PROPOSTA DI ACCORDO

PIANO DEL CONSUMATORE

può essere proposta da tutti i non fallibili (anche se consumatori) può essere proposta solo dai consumatori (v. però Cass. 1867/2016)

attestazione della fattibilità

< Gestore (OCC)

(allegato al ricorso che si deposita in Tribunale)

verifica della ammissibilità (presupposti, requisiti, condizioni)

< Giudice (TRIBUNALE)

(subito dopo il deposito del ricorso, con il provvedimento di apertura; se positivo, sospensione necessaria delle procedure esecutive pendenti)

attestazione della fattibilità
 da parte del Gestore (OCC)
 (allegato al ricorso che si deposita in Tribunale)

verifica della ammissibilità (presupposti, requisiti, condizioni)

< Giudice (TRIBUNALE)

(subito dopo il deposito del ricorso, con il provvedimento di apertura; se positivo, sospensione eventuale delle procedure esecutive pendenti)

provvedimento di <mark>omologa</mark>

< Giudice (TRIBUNALE) occorre

APPROVAZIONE A

MAGGIORANZA

DA PARTE DEI CREDITORI

per il provvedimento di <mark>omologa</mark> < Giudice (TRIBUNALE) occorre

VALUTAZIONE DI MERITEVOLEZZA DA PARTE DEL GIUDICE

PRESUPPOSTO OGGETTIVO

PROPOSTA DI ACCORDO PIANO DEL CONSUMATORE

art. 6 comma 1: Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento

art. 6 comma 2 lett. a): (si intende) per "sovraindebitamento": la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;

PRESUPPOSTI SOGGETTIVI

PIANO DEL CONSUMATORE

ovviamente essere consumatore

Art. 7 comma 1-bis.- Fermo il diritto di proporre ai creditori un accordo ai sensi del comma 1, il consumatore in stato di sovraindebitamento puo' proporre, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all' articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un piano contenente le previsioni di cui al comma 1

Art. 6 comma 2 lett. b) L. 3/12: (si intende) per consumatore il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

<u>non importante</u>: confronto con **Codice del Consumo** ("si intende per: a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta")

importante: interpretazione della Corte di Cassazione ("Il piano di sovraindebitamento è esperibile a norma dell'art. 12 bis I. n. 3 del 2012, introdotto dall'art. 18 d.I. n. 179 del 2012, conv. dalla I. n. 221 del 2012, pure da imprenditori e professionisti ove abbiano contratto obbligazioni per far fronte a esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale, e anche a favore di terzi, ma senza riflessi in un'attività d'impresa o professionale propria")

PRESUPPOSTI SOGGETTIVI

PROPOSTA DI ACCORDO

PIANO DEL CONSUMATORE

ovviamente

- art. 7 c. 2: La proposta non e' ammissibile quando il debitore, anche consumatore:
- a) e' soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;
- b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;
- c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis (Impugnazione e risoluzione dell'accordo; Revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore);
- d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

ma anche assenza di atti in frode

- Art. 10 c. 3 (proposta di accordo): All'udienza il giudice, accertata la presenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone la revoca del decreto di cui al comma 1
- Art. 12-bis c. 1 (piano del consumatore): Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori, fissa immediatamente con decreto l'udienza;

REQUISITI FORMALI

PROPOSTA DI ACCORDO

PIANO DEL CONSUMATORE

ci riferiamo essenzialmente agli allegati da depositare

la legge 3/12 prevede: Art. 9 - Deposito

- 2. Unitamente alla proposta devono essere depositati l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilita' del piano, nonche' l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.
- 3. Il debitore che svolge attivita' d'impresa deposita altresi' le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformita' all'originale.
- 3-bis. Alla proposta di piano del consumatore e' altresi' allegata una <u>relazione particolareggiata</u> dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:
- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) il resoconto sulla solvibilita' del consumatore negli ultimi cinque anni;
- d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) il giudizio sulla completezza e attendibilita' della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonche' sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

REQUISITI SOSTANZIALI

PROPOSTA DI ACCORDO

PIANO DEL CONSUMATORE

ci riferiamo essenzialmente al **contenuto della proposta** la legge 3/12 prevede:

Art. 8 - Contenuto

1. La proposta di accordo o di piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri.

Art. 7 - Presupposti di ammissibilità

...... assicurato il regolare pagamento dei titolari di **crediti** impignorabili ai sensi dell' articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalita' di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalita' per l'eventuale liquidazione dei beni. E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorche' ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano puo' prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento.

RIASSUMENDO, LA PROPOSTA E IL PIANO:

- a) per i **crediti impignorabili** ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali >>> deve essere assicurato il regolare pagamento dei titolari
- = necessità di prevedere pagamento integrale, impossibilità anche di dilazioni
- b) per i **crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca** >>> possono non essere soddisfatti integralmente, allorche' ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dall'OCC
- necessità di prevedere pagamento integrale, salvo assicurare pagamento non inferiore a quanto realizzabile, secondo il minor valore di mercato attestato dall'OCC, e collocazione preferenziale sul ricavato in caso di previsione di liquidazione
- c) per *i <mark>tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea,</mark> <u>l'imposta sul valore aggiunto e le ritenute operate e non versate</u>*
- >>> il piano puo' prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento
- = necessità di prevedere pagamento integrale, possibilità solo di dilazioni

In generale:

- deve prevedere scadenze e modalita' di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi
- deve indicare le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalita' per l'eventuale liquidazione dei beni
- N.B. 1: il piano puo' anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori
- (art. 7 c. 1 ultima parte) (presumibilmente applicabile)
- N.B. 2: se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo o dal piano del consumatore, il giudice, su proposta dell'organismo di composizione della crisi, nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate
- (art. 13 c. 1) (certamente applicabile)

N.B. 3: La proposta di accordo con continuazione dell'attivita' d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione

(art. 8 c. 4) (certamente applicabile)

Tribunale di Pordenone, Giudice Dott.ssa Dall'Armellina, 05-12-2018: VIOLA L'ART. 8 ULTIMO COMMA, IL QUALE DISPONE CHE "LA PROPOSTA DI ACCORDO CON CONTINUAZIONE DELL'ATTIVITA' D'IMPRESA E IL PIANO DEL CONSUMATORE POSSONO PREVEDERE UNA MORATORIA FINO AD UN ANNO DALL'OMOLOGAZIONE PER IL PAGAMENTO DEI CREDITORI MUNITI PRIVILEGIO, PEGNO O IPOTECA, SALVO CHE SIA PREVISTA LA LIQUIDAZIONE DEI BENI O DIRITTI SUI QUALI SUSSISTE LA CAUSA DI PRELAZIONE", UN PIANO DEL CONSUMATORE CHE PREVEDE IL PAGAMENTO SECONDO LA NATURALE SCADENZA DI DELLE RATE DEL MUTUO IN 166 RATE MENSILI, COSI' CORRISPONDENDO L'INTERO CAPITALE E GLI INTERESSI AL 50%, ESSENDO IL PAGAMENTO DEL CREDITO PRIVILEGIATO PREVISTO IN UN LASSO DI TEMPO MANTENIMENTO CON DELL'IMMOBILE E SENZA ALCUN ACCORDO A LATERE CON IL CREDITORE **IPOTECARIO**

PROPOSTA DI ACCORDO

PIANO DEL CONSUMATORE

può essere proposta da tutti i non fallibili (anche se consumatori) può essere proposta solo dai consumatori (v. però Cass. 1867/2016)

attestazione della fattibilità

< Gestore (OCC)

(allegato al ricorso che si deposita in Tribunale)

attestazione della fattibilità da parte del Gestore (OCC) (allegato al ricorso che si deposita in Tribunale)

verifica della ammissibilità (presupposti, requisiti, condizioni)

< Giudice (TRIBUNALE)

(subito dopo il deposito del ricorso, con il provvedimento di apertura; se positivo, sospensione necessaria delle procedure esecutive pendenti)

verifica della ammissibilità (presupposti, requisiti, condizioni)

< Giudice (TRIBUNALE)

(subito dopo il deposito del ricorso, con il provvedimento di apertura; se positivo, sospensione eventuale delle procedure esecutive pendenti)

provvedimento di omologa < Giudice (TRIBUNALE)

APPROVAZIONE A

MAGGIORANZA

DA PARTE DEI CREDITORI

per il provvedimento di <mark>omologa</mark> < Giudice (TRIBUNALE) occorre

VALUTAZIONE DI MERITEVOLEZZA DA PARTE DEL GIUDICE

PROPOSTA DI ACCORDO omologa < Giudice (TRIBUNALE)

APPROVAZIONE A MAGGIORANZA DA PARTE DEI CREDITORI

art. 11 comma 2: Ai fini dell'omologazione di cui all' articolo 12, e' necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. Non hanno diritto di esprimersi sulla proposta e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta

art. 12 comma 2: Il giudice omologa l'accordo quando, risolta ogni altra contestazione, ha verificato il raggiungimento della percentuale di cui all' articolo 11, comma 2, e l'idoneita' del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili, nonche' dei crediti di cui all' articolo 7, comma 1, terzo periodo.

n.b. CRAM DOWN: Quando uno dei creditori che non ha aderito o che risulta escluso o qualunque altro interessato contesta la convenienza dell'accordo, il giudice lo omologa se ritiene che il credito puo' essere soddisfatto dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda

PIANO DEL CONSUMATORE

omologa < Giudice (TRIBUNALE)

VALUTAZIONE DI MERITEVOLEZZA DA PARTE DEL GIUDICE

3. Verificata 12his comma fattibilita' del piano e l'idoneita' dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonche' dei crediti di cui all' articolo 7, comma 1, terzo periodo , e risolta ogni altra contestazione anche ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che <u>colposamente</u> <u>determinato</u> sovraindebitamento, anche per mezzo di ricorso al credito un non proporzionato alle proprie capacita' patrimoniali, omologa il piano.

Tribunale di Udine, Dott. Massarelli, 04.01.2017

Nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento per piano del consumatore, ai fini del giudizio di meritevolezza del debitore il mancato compimento di atti in frode a nulla rileva.

Il debitore può accedere al piano del consumatore ogni volta che la consistenza del suo patrimonio e dei suoi redditi gli avrebbe ragionevolmente consentito via via l'assunzione di debiti; il sovraindebitamento finale, che ciononostante si verifichi, deve essere conseguenza di eventi non prevedibili ex ante.

Pertanto, non sussiste il requisito della meritevolezza quando il debitore, anzichè estinguere il finanziamento precedente, di cui non può più sostenere il pagamento, sottoscrivendone un altro di durata maggiore e rata inferiore, così da avere più margini di liquidità, fa ricorso a nuovo credito aggiuntivo, superando la regola prudenziale che richiede di non far sì che il reddito mensile di una persona sia assorbito per oltre un terzo dal rimborso di rate di finanziamento.

QUINDI:

- mancato compimento di atti in frode non è sufficiente
- non c'è meritevolezza se ricorso plurimo al credito, violando la regola prudenziale che le rate complessivamente non assorbano più di un terzo del reddito

RUOLO DELL'OCC:

- si diceva: pervenuta all'organismo la richiesta di ausilio, da parte del debitore, il Referente nomina il Gestore, la cui attività varia molto da caso a caso:
- espressamente previsto è che rediga la <mark>relazione</mark> che deve essere depositata unitamente alla proposta di accordo, al piano del consumatore, al ricorso per liquidazione: quindi certamente svolge una funzione di ausiliario del Giudice
- pare naturale che abbia un ruolo nella scelta della procedura e nella formulazione della proposta di accordo o del piano del consumatore (e quindi una attività di consiglio del debitore, e di mediazione con i creditori)
- certamente "gestisce" ben poco e ... cambia molto se il debitore ha o meno un proprio avvocato

Art. 9 Deposito della proposta

- 2. <u>Unitamente alla proposta</u> devono essere depositati <u>e</u> del<u>l'attestazione sulla fattibilita'</u> <u>del piano</u>, <u>nonche'</u> 3. Il **debitore** che svolge attivita' d'impresa deposita altresi'
- 3-bis. Alla proposta di piano del consumatore e' <u>altresi'</u> allegata una <u>relazione</u> <u>particolareggiata</u> dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:

Art. 9 Deposito della proposta

- 2. Unitamente alla proposta devono essere depositati l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilita' del piano, nonche' l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.
- 3. Il debitore che svolge attivita' d'impresa deposita altresi' le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformita' all'originale.
- 3-bis. Alla proposta di piano del consumatore e' altresi' allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:
- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) il resoconto sulla solvibilita' del consumatore negli ultimi cinque anni;
- d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) il giudizio sulla completezza e attendibilita' della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonche' sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

I PRINCIPI DI RAGIONEVOLE DURATA E DI CAUSA CONCRETA

- risultano omologati piani del consumatore con termini di pagamento di 20, 25 o 30 anni (Tribunale di Catania, decreti del 27.4.2016, 17.5.2016, 24.5.2016, 12.7.2016, 15.9.2016) ovvero di 18 anni (Tribunale di Napoli decreto 28.10.2015) o di 10 anni (Tribunale Napoli, decreto 18.2.2017)
- risultano non omologati piani del consumatore con termini di pagamento di 8 anni (Tribunale Pistoia, decreto 28.2.2014), di 12 anni (Tribunale di Ravenna, decreto 10.3.2017), di 15 anni (Tribunale di Monza, decreto 2.4.2014), di 40 anni (Tribunale di Pisa, decreto 05.7.2017)

QUID IURIS?

* si diceva, sui requisiti sostanziali della proposta/piano

Art. 8 - Contenuto

1. La proposta di accordo o di piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri.

Art. 7 - Presupposti di ammissibilità

> non sembra essere previsto un limite di durata della rateizzazione, salvo

Art. 8 - Contenuto dell'accordo o del piano del consumatore

4. La proposta di accordo con continuazione dell'attivita' d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione

Tribunale di Rovigo, Dott. Martinelli, 13.12.2016

La l. n. 3/2012 - così come la legge fallimentare in relazione al concordato preventivo - non pone un limite temporale al piano del consumatore.

E', tuttavia, noto come la giurisprudenza di merito abbia pressoché unanimamente ravvisato un limite temporale di esecuzione del piano (individuato prevalentemente nel quinquennio) necessario per la ammissione e omologazione del concordato (si richiama la nota pronuncia a Sezioni Unite 1521/2013 la quale nel definire la causa concreta del concordato ha individuato quale elemento essenziale della risoluzione della crisi la ragionevolmente breve durata della esecuzione del piano per la soddisfazione effettiva integrale dei creditori ipotecari (salva la degradazione in caso di incapienza del bene liquidato) e anche minimale dei creditori chirografari). Ciò deriva anche dall'esigenza di effettivo rispetto del principio contenuto nell'art. 111 della Costituzione e valorizza il parametro rinvenibile nella I. n. 89/2011. Le ragioni di prevedibilità della esecuzione del piano, nonché di ammissibilità del sacrificio dei diritti dei creditori, sono le stesse che inducono a ritenere mutuabile il medesimo limite implicito nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione e nel piano del consumatore. La formazione, per così dire, coattiva del piano del consumatore - ove i creditori non possono votare ed esprimere il proprio consenso o dissenso rispetto alla proposta del debitore - non può che irrigidire la posizione giuridica proposta, imponendo al Giudice di dichiarare inammissibile piani che eccedano la durata quinquennale.

QUINDI: durata massima quinquennale

Tribunale di Udine, Dott. Massarelli, 04.01.2017

E' indispensabile che la proposta preveda non solo il soddisfacimento dei creditori privilegiati (in misura integrale o almeno corrispondente al valore di mercato del bene o dei beni su cui le cause di prelazione insistono) ma anche un soddisfacimento di tutti i creditori chirografari, o degradati in chirografo (in misura bensì parziale ma comunque effettiva), in applicazione del principio affermato da Cass. S.U. 1521/2013 per il concordato preventivo.

Ove siano attive assegnazione forzata o cessione del quinto dello stipendio, il piano del consumatore non può prevedere "ristrutturazione" riguardo agli importi, perchè i crediti relativi sono ormai fuoriusciti dal patrimonio del debitore, a prescindere dal futuro pagamento.

QUINDI:

- necessità di prevedere un minimo di soddisfazione a tutti i creditori
- assegnazioni del quinto e cessioni del quinto non si ridiscutono

EVENTI PATOLOGICI

EVENTI PATOLOGICI

PROPOSTA DI ACCORDO

PIANO DEL CONSUMATORE

Art. 11 c. 5 Art. 14bis c. 1

REVOCA (DI DIRITTO) se risultano compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori il giudice provvede d'ufficio (??)

CESSAZIONE DI DIRITTO DELLA PRODUZIONE DI EFFETTI se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie Art. 11 c. 5

VENIR MENO DEGLI EFFETTI PER I CREDITORI ANTERIORI E POSTERIORI in caso di mancato pagamento dei crediti impignorabili, nonche' dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo ... l'accertamento e' chiesto al tribunale che decide in camera di consiglio (??)

- a) Art. 14 c. 1 **ANNULLAMENTO**quando e' stato dolosamente o con colpa grave
 <u>aumentato o diminuito</u> il passivo, ovvero <u>sottratta o</u>
 <u>dissimulata</u> una parte rilevante dell'attivo ovvero
 dolosamente simulate attivita' inesistenti
- > <u>6 mesi</u> (scoperta fatto)/ <u>2 anni</u> (ultima scadenza) ... su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore ... non e' ammessa alcuna altra azione di annullamento
- b) Art. 14 c. 2 RISOLUZIONE
- se il proponente <u>non adempie</u> regolarmente agli <u>obblighi</u> derivanti dall'accordo, se le <u>garanzie</u> promesse <u>non</u> vengono <u>costituite</u> o se l'<u>esecuzione</u> dell'accordo diviene <u>impossibile</u> per ragioni non imputabili al debitore
- > <u>6 mesi</u> (scoperta fatto)/ <u>1 anno</u> (ultima scadenza) ... ciascun creditore puo' chiedere al tribunale la risoluzione mai pregiudizio per terzi in buona fede

Art. 14 bis c. 2 CESSAZIONE DEGLI EFFETTI

DELL'OMOLOGAZIONE nelle seguenti ipotesi a) quando e' stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attivita' inesistenti;

- > 6 mesi (scoperta fatto)/ 2 anni (ultima scadenza)
- b) se il proponente <u>non adempie</u> agli <u>obblighi</u> derivanti dal piano, se le <u>garanzie</u> promesse non vengono costituite o se l'<u>esecuzione</u> del piano diviene <u>impossibile</u> anche per ragioni non imputabili al debitore.
- > <u>6 mesi</u> (scoperta fatto)/ <u>1 anno</u> (ultima scadenza) mai pregiudizio per terzi in buona fede il tribunale, su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, dichiara cessati gli

effetti dell'omologazione del piano

CONVERSIONE DA COMPOSIZIONE IN LIQUIDAZIONE

Art. 14 quater

- 1. Il giudice dispone ... la conversione della procedura di composizione della crisi di cui alla sezione prima in quella di liquidazione del patrimonio nell'ipotesi
- di ANNULLAMENTO DELL'ACCORDO o di CESSAZIONE DEGLI EFFETTI DELL'OMOLOGAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, <u>lettera a</u>) [quando e' stato dolosamente o con colpa grave <u>aumentato o diminuito</u> il passivo, ovvero <u>sottratta o dissimulata</u> una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente <u>simulate</u> attivita' inesistenti] (su istanza del debitore o di uno dei creditori)
- nei casi di cui agli articoli 11, comma 5, e 14-bis, comma 1 (REVOCA DI DIRITTO, CESSAZIONE DI DIRITTO DELLA PRODUZIONE DI EFFETTI, VENIR MENO DEGLI EFFETTI PER I CREDITORI ANTERIORI E POSTERIORI) [se risultano compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori; se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; in caso di mancato pagamento dei crediti impignorabili, nonche' dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo]
- nonche' di RISOLUZIONE DELL'ACCORDO o di CESSAZIONE DEGLI EFFETTI DELL'OMOLOGAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera b) [se il proponente non adempie regolarmente agli obblighi derivanti dall'accordo/piano, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione dell'accordo/piano diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore], ove determinati da cause imputabili al debitore (n.b.: liquidazione anche per il debitore non meritevole!?) (altresì)

BREVI CENNI SULLA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE NEGLI SCHEMI DI ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

- a) comprendere nella procedura i soci illimitatamente responsabili e individuare criteri di coordinamento nella gestione delle procedure per sovraindebitamento riguardanti piu' membri della stessa famiglia;
- b) disciplinare le soluzioni dirette a promuovere la continuazione dell'attivita' svolta dal debitore, nonche' le modalita' della loro eventuale conversione nelle soluzioni liquidatorie, anche ad istanza del debitore, e consentendo, esclusivamente per il debitore-consumatore, solo la soluzione liquidatoria, con esclusione dell'esdebitazione, nel caso in cui la crisi o l'insolvenza derivino da colpa grave, malafede o frode del debitore;
- c) consentire al debitore meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilita', diretta o indiretta, nemmeno futura, di accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni, laddove sopravvengano utilita';
- d) prevedere che il piano del consumatore possa comprendere anche la ristrutturazione dei crediti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno;
- e) prevedere che nella relazione dell'organismo di cui all'articolo 9, comma 3-bis, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, sia indicato se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del richiedente, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita;
- f) precludere l'accesso alle procedure ai soggetti gia' esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda o che abbiano beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero nei casi di frode accertata;
- g) introdurre misure protettive simili a quelle previste nel concordato preventivo, revocabili su istanza dei creditori, o anche d'ufficio in caso di atti in frode ai creditori;
- h) riconoscere l'iniziativa per l'apertura delle soluzioni liquidatorie, anche in pendenza di procedure esecutive individuali, ai creditori e, quando l'insolvenza riguardi l'imprenditore, al pubblico ministero;
- i) ammettere all'esdebitazione anche le persone giuridiche, su domanda e con procedura semplificata, purche' non ricorrano ipotesi di frode ai creditori o di volontario inadempimento del piano o dell'accordo;
- I) prevedere misure sanzionatorie, eventualmente di natura processuale con riguardo ai poteri di impugnativa e di opposizione, a carico del creditore che abbia colpevolmente contribuito all'aggravamento della situazione di indebitamento;
- m) attribuire anche ai creditori e al pubblico ministero l'iniziativa per la conversione in procedura liquidatoria, nei casi di frode o inadempimento.

PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 65 - Ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento

Art. 66 - Procedure familiari

SEZIONE II - RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

- Art. 67 Piano di ristrutturazione dei debiti
- Art. 68 Presentazione della domanda e attività dell'OCC
- Art. 69 Condizioni soggettive ostative
- Art. 70 Omologazione del piano
- Art. 71 Esecuzione del piano
- Art. 72 Revoca dell'omologazione
- Art. 73 Conversione in procedura liquidatoria

SEZIONE III - CONCORDATO MINORE

- Art. 74 Proposta di concordato minore
- Art. 75 Documentazione
- Art. 76 Presentazione della domanda e attività dell'OCC
- Art. 77 Inammissibilità della domanda di concordato minore
- Art. 78 Procedimento
- Art. 79 Maggioranza per l'approvazione del concordato minore
- Art. 80 Omologazione del concordato minore
- Art. 81 Esecuzione del concordato minore
- Art. 82 Revoca dell'omologazione
- Art. 83 Conversione in procedura liquidatoria

Art. 67 Procedura di ristrutturazione dei debiti

1. Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti in qualsiasi forma. 2. La domanda è corredata dell'elenco: a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; b) della consistenza e della composizione del patrimonio; c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia. 3. La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4. 4. E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC.

Art. 68 Presentazione della domanda e attività dell'OCC

...... 2. Alla domanda, deve essere allegata una relazione dell'OCC, che deve contenere: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; d) l'indicazione presunta dei costi della procedura. 3. L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata all'articolo 283, comma 2.

NOVITA' PIU' IMPORTANTE

Art. 74 Proposta di concordato minore

- 1. I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore, possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore, quando consente di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale.
- 2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.

QUINDI:

- ora: il consumatore può proporre sia la procedura di proposta di accordo, sia la procedura di piano del consumatore ("alternativa", aggiunta con la modifica della l. 3/12)

(la procedura principale è la procedura di proposta di accordo)

- con la riforma: il consumatore può proporre solo la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore e non anche la procedura per concordato minore (la procedura principale è la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore; il concordato minore, oltre a presupporre la non qualità di consumatore, richiede che si preveda la prosecuzione dell'attività imprenditoriale o professionale, ovvero che vi sia apprezzabile apporto di risorse esterne)